



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

**Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento
relative alle Azioni SRA29.1 e SRA29.2**

ANNO 2023

ALLEGATO 2

**PARTE II - SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE
E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

Versione consolidata dell'Allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. 306 del 5.04.2023, come modificata da:

M2 Determinazione dirigenziale n. 432 del 23.05.2023 Allegato n. 1.

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

INDICE

PARTE II - SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	1
2.1. SRA29 - Informazioni generali	1
2.2. SRA29 - Tipologia di beneficiari.....	2
2.3. SRA29 - Criteri di ammissibilità	2
2.4. SRA29 - Impegni	4
2.5. SRA29 - Altri obblighi	7
2.6. SRA29 - Principi di selezione.....	8
2.7. SRA29 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	9
2.8. SRA29 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	11
2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	11
2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	11
2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	12
2.9. SRA29 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	12

PARTE II - SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA



2.1. SRA29 - Informazioni generali

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta la risposta dell'Unione europea alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e di salute attraverso un'agricoltura sostenibile. Infatti, propone un sistema di produzione che rispetta i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi. L'agricoltura biologica, assicurando un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica nel terreno e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. Inoltre, riduce il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, favorendo la salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità e del paesaggio agrario.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica
	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali
	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico

L'intervento si articola in due azioni:

Azione SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

Azione SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

2.2. SRA29 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nel (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”)
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole

2.3. SRA29 - Criteri di ammissibilità

- 1) Le superfici eleggibili all'**Azione SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica”** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili all'**Azione SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”** devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In deroga al criterio di ammissibilità 1), per il 2023 le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica” e all'Azione SRA29.2 “Mantenimento all'agricoltura biologica” devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023 1.

Per entrambe le Azioni, inoltre, si precisa che:

- l'impegno SRA29 del 2023 resta su base “anno solare” con decorrenza “1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023”;
 - la conversione delle nuove superfici non ha comunque inizio prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività come previsto dall'articolo 10 del Reg. (UE) 848/2010;
 - le superfici a valere del nuovo impegno devono rientrare nelle disponibilità dell'azienda dal 1° gennaio 2023;
 - l'azienda, con apposita documentazione, dovrà fornire evidenze all'Organismo di controllo e certificazione del mancato utilizzo di prodotti non ammessi in agricoltura biologica o, al contrario, dell'utilizzo dei soli prodotti ammessi nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino alla presentazione della notifica.
- 2) Soglia minima - La possibilità di adesione all'intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima, specifica per tipologia di colture:
 - ortive e officinali: 0,5 ettari;
 - fruttiferi e vite: 1,0 ettari;
 - seminativi: 2,0 ettari;
 - prati, prati pascoli, pascoli: 5,0 ettari;
 In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista.
 - 3) Adesione per corpi separati - Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali:
 - colture erbacee;
 - fruttiferi e vite.

1 Criterio di ammissibilità condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). Il criterio verrà applicato prima dell'erogazione dei pagamenti.

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

4) Colture non ammissibili a premio - Non sono ammissibili a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;
- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole;
- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

Come previsto al paragrafo 3 sopra riportato, tutta la superficie di un determinato tipo di coltura, anche se non richiesta a premio o ammissibile a premio (ad eccezione di orti e frutteti familiari destinati all'autoconsumo, di pioppeti e di impianti di arboricoltura da legno, nonché di pascoli su cui è praticato l'alpeggio), deve essere assoggettata ad impegno e deve essere notificata ai sensi dell'art. 34 ed inserita nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

(>M2) Se il beneficiario aderisce all'intervento con solo un tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) così come previsto al punto 3) dei criteri di ammissibilità, qualora nel corso del periodo di impegno una parte della superficie richiesta a premio cambi tipologia di coltura, tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Per fruttiferi e vite, in caso di estirpo, per le annualità in cui la superficie è dichiarata con un uso del suolo non ricompreso tra quelli ammissibili a premio, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno, sempreché tali superfici siano notificate ai sensi dell'art. 34 ed inserite nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Resta inteso che, in caso di reimpianto sulla medesima superficie di fruttiferi o vite, il beneficiario può richiedere tali superfici a premio, senza che ciò costituisca un aumento.<M2)

Non possono aderire al presente intervento i titolari di domande ancora in corso di impegno nella campagna 2023 sulla Misura 11 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, ovvero:

- titolari di domande di pagamento relative alla misura 11, operazione 11.1.1 e 11.2.1, giunte nel 2023 al terzo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della D.G.R. 17-3076 del 9/4/2021 e della determinazione dirigenziale n. 361 del 27/04/2021, risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.890 del 18.10.2021;
- titolari di domande di pagamento relative alla misura 11, operazione 11.1.1, giunte nel 2023 al secondo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della D.G.R. 13-3897 del 8/10/2021 e della D.G.R. 29 – 6143 del 22/12/2022 e della determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022, risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 787 del 06/10/2022, così come modificata con determinazione dirigenziale 1000 del 13/12/2022.

2.4. SRA29 - Impegni

L'intervento SRA29 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti fissi.

L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

I pagamenti delle **Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2** sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno</p>	<p>CGO 07 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF.</p> <p>RM Fert Definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.</p>

Le superfici eleggibili all'**Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno (fatto salvo la deroga prevista per il 2023 2).

1) Sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola abbia effettuato l'*introduzione nel sistema di produzione biologica* (di cui al reg (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) da un periodo inferiore o pari a:

2 Criterio di ammissibilità condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). Il criterio verrà applicato prima dell'erogazione dei pagamenti.

- 3 *anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
- 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Viene presa in considerazione la tipologia di OTE nel primo anno di adesione.

Per poter accedere all'Azione SRA29.1 il periodo di conversione **deve essere garantito per un periodo non inferiore a 12 mesi**.

Per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno (in funzione dell'OTE aziendale), il periodo di conversione deve essere mantenuto fino al termine dell'annata agraria.

Pertanto, laddove il primo anno di adesione all'operazione coincida con il 1° anno di introduzione dell'operatore nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo conversione

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del punto precedente):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo mantenimento

- laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno con l'importo "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio con l'importo "conversione" è riconosciuto solo se per il primo anno il periodo di conversione è garantito per tutta l'annualità di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) (fatto salvo la deroga per il 2023), mentre per gli anni a seguire la conversione è garantita fino al termine dell'annata agraria, ovvero dal 1° gennaio e fino all'10 novembre .

La tabella seguente riporta a scopo riepilogativo, in funzione dell'OTE aziendale e della data di introduzione nel regime biologico, gli anni di impegno per i quali aderendo all'Azione SRA29.1 si potrà ricevere il premio al livello di "conversione" oppure al livello di "mantenimento":

OTE	Anno	data di prima notifica di produzione biologica	livello di premio per anno di impegno		
			2023	2024	2025
OTE 3 - "aziende specializzate nelle colture permanenti"	2023	dal 01/01/2023 al 14/03/2023	conversione	conversione	conversione
	2022	dal 11/11/2022 al 31/12/2022	conversione	conversione	conversione
OTE 8.4.2 - "aziende miste colture permanenti e allevamenti"		2022	dal 01/01/2022 al 10/11/2022	conversione	conversione
	2021	dal 11/11/2021 al 31/12/2021	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2021 al 10/11/2021	conversione	mantenimento	mantenimento

⇒ Continua

OTE	Anno	data di prima notifica di produzione biologica	livello di premio per anno di impegno		
			2023	2024	2025
OTE diverse dalle precedenti	2023	dal 01/01/2023 al 14/03/2023	conversione	conversione	mantenimento
	2022	dal 11/11/2022 al 31/12/2022	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2022 al 10/11/2022	conversione	mantenimento	mantenimento

2) Oltre al rispetto dei requisiti di cui al punto 1), sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola garantisce, la prevalenza della SAU aziendale o del corpo separato (più del 50%) in conversione.

Tale requisito viene verificato sulla base della notifica "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" presente a sistema prima dell'inizio dell'annualità di impegno (fatto salvo la deroga prevista per il 2023) afferente alla domanda di sostegno.

I requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono risultare soddisfatti, in base alla verifica degli uffici istruttori, per l'intero primo anno di impegno (2023).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno	

Poiché l'Intervento SRA29 si applica ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo di impegno.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento	

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno	

Per entrambe le **Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2** il rispetto dell'impegno 4 deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;

- la presenza del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'Elenco degli Operatori Biologici Italiani presente sul SIAN.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici : DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria ³	

Il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) operanti secondo quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte.

2.5. SRA29 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

³ Impegno condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). L'impegno verrà verificato prima dell'erogazione dei pagamenti.

2.6. SRA29 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 12 punti
	Aree naturali protette		
	Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SOI ricadente in ZVN: > 5% e fino al 20%: 2 punto > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti
	Zone rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono prevalentemente nelle tipologie areali A (aree periurbane) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in Zone rurali ad agricoltura intensiva: > 25% e fino al 50%: 1 punto > 50%: 2 punti
	Aree urbane e periurbane		% della SAU oggetto di impegno ricadente in Aree urbane e periurbane: > 25% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 4 punti
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti 2) Classe di vulnerazione alta > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > 50%: 8 punti
Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario	A parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato		
Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Presenza di allevamenti biologici	Imprese con allevamenti certificati biologici di bovini, equini, ovi-caprini e suini	Consistenza dell'allevamento certificato biologico >10 UBA e fino a 25 UBA: 5 punti > 25 UBA e fino a 50 UBA: 10 punti > 50 UBA: 15 punti
	Aziende in conversione	Aziende in conversione	Aziende che hanno presentato una Notifica di inizio attività nell'anno antecedente a quello di inizio impegno: 6 punti Solo per l'anno 2023 – Aziende che hanno presentato una Notifica di inizio attività nel periodo dal 01/03/2022 al 14/03/2023: 6 punti

⇒ Continua

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP	Altre misure ACA	Si considerano prioritarie le domande di imprese che assumono o hanno in corso impegni relativi ad altri interventi Agro-Climatico-Ambinetali (ACA)	Per ogni altro impegno/intervento ACA assunto o in corso, viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punti, con un massimo per domanda pari a 2 punti
	Investimenti non produttivi ambientali	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027.</p> <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'intervento SRD04 (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), per la programmazione 2023-2027).</p>	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi a SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale: > 0,5% e fino a 1%: 3 punti > 1% e fino a 3%: 5 punti > 3%: 8 punti</p> <p>B – 3 punti</p>

2.7. SRA29 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee, nonché in base alle 2 diverse azioni.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)	
	Azione SRA29.1 Conversione	Azione SRA29.2 Mantenimento
ALTRI SEMINATIVI	320,00	260,00
ALTRI SEMINATIVI - ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
NOCE E CASTAGNO	320,00	260,00
OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI	300,00	240,00
OFFICINALE POLIENNALE	380,00	300,00
ORTIVE	650,00	480,00
PASCOLI – PRATI PASCOLI	35,00	25,00
PASCOLI - PRATI PASCOLI – ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
PRATI	85,00	60,00
PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
RISO	480,00	350,00
VITE E FRUTTIFERI	880,00	600,00

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a tale metodo la produzione animale.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale".

Il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale", comunque, può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamenti certificati biologici (bovini, equini, ovi-caprini e suini) che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio assoggettate al metodo di produzione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Circa la modalità di quantificazione della superficie riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale", tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici ed espressi in Unità Bovine Adulte (UBA) in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune **2023- 2027** e riportata nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.14. "Coefficienti di conversione degli animali in UBA".

La superficie massima riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale" è pari ad un ettaro ogni 2 UBA certificate biologiche; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di sostegno e/o pagamento rispetto a tali parametri.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo della superficie a premio "alimentazione animale", è la consistenza media dell'allevamento desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l'indicazione del numero di animali certificati biologici, "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" prima dell'inizio di ciascuna annualità di impegno (fatto salvo la deroga prevista per il 2023 "deroga condizionata all'approvazione di modifica al PSP").

Le aziende con orientamento zootecnico che nel 1° anno di adesione all'intervento SRA 29 adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale, possono richiedere il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale" nei successivi anni di impegno, ma solo limitatamente fino al 3° anno, al fine di garantire l'applicazione delle norme di produzione animale con metodo biologico almeno per un triennio.

Anche in questi casi, per gli anni successivi al primo, per la consistenza zootecnica di riferimento, vale quanto riportato al precedente paragrafo, ovvero la consistenza media dell'allevamento è quella desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l'indicazione del numero di animali certificati biologici, "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" prima dell'inizio di ciascuna annualità di impegno.

La consistenza zootecnica riconosciuta ai fini dell'attribuzione - nel primo anno di impegno - del premio "alimentazione animale" dovrà essere mantenuta fino alla fine del periodo di impegno, con una riduzione massima consentita, in termini di UBA assoggettate alle norme di produzione animale con metodo biologico, pari al 20%.

Ciò a prescindere dalla superficie per la quale è richiesto il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale".

Diversamente, si procederà con il recupero degli importi precedentemente liquidati in ciascuna annualità, riconoscendo solo il premio relativo alla singola classe colturale (senza alimentazione animale).

Se negli anni successivi al primo anno in cui è stato richiesto il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale" la consistenza zootecnica aumenta, viene riconosciuto un aumento massimo delle superfici che possono beneficiare del premio "alimentazione animale" pari al 20% rispetto alla superficie ammessa al primo anno in cui è stato richiesto tale sostegno.

Non è prevista la degressività degli importi.

2.8. SRA29 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA29 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

(>M2)

SRA 29 Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5		SRA 5		SRA 13		SRA 15	SRA 22						SRA 24		
				Sem.	Arb.	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2		Azione 1	Azione 2.1	Azione 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm.	I_AGG Control	Az 1	Az 2	Az 3
	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C

(<M2)

2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento SRA29, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

(>M2)

SRA 29 - Agricoltura biologica	10.1.2				10.1.4		10.1.5		13.1.1
	Impegni di base	Mantenimento stoppie in campo nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Realizzazione di un fosso di sezione maggiore	Diversificazione colturale in aziende maidicole	Conversione di seminativi in foraggiere permanenti	Iniezione o interrimento immediato	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	Indennità compensativa
	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(<M2)

2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

(>M2) L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.<M2)

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA29 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA29 e di quello settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA29.

2.9. SRA29 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. Definizioni
- 1.2. Documenti di programmazione (PSP e CSR)
- 1.3. Finalità della SRA29
- 1.4. Dotazione finanziaria del bando
- 1.5. Premi concedibili
- 1.6. Localizzazione degli interventi
- 1.7. Durata dell'adesione e riferimento anno di impegno
- 1.8. Regole basilari di riferimento
- 1.9. Criteri di ammissibilità
- 1.10. Definizione di agricoltore
- 1.11. Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie durante il periodo di impegno
- 1.12. Altre modifiche nel corso del periodo di impegno
- 1.13. Disposizioni atte ad evitare il doppio
- 1.14. Coefficienti di conversione degli animali in UBA
- 1.15. Tabella cumulabilità aggiornata